

7. ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) PER I PROFESSIONISTI CHE PARTECIPANO AD ASSOCIAZIONI O STP: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

La disciplina del Concordato Preventivo Biennale (CPB) prevede regole specifiche per i professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e, contemporaneamente, partecipano ad associazioni professionali, società tra professionisti (STP) o società tra avvocati (STA). L'Agenzia delle Entrate è intervenuta a più riprese per chiarire i limiti, i vincoli e le deroghe a tale disciplina, in particolare tramite la Risposta a interpello n. 45/2026 e i recenti chiarimenti forniti durante Telefisco 2026.

La regola generale del vincolo associativo e la decadenza a catena

Il principio di base stabilito dal legislatore è che l'adesione al CPB è consentita solo se la scelta è condivisa sia da tutti i professionisti soci o associati, sia dalla relativa associazione o società professionale. Questo vincolo mira a presidiare i casi in cui il contribuente svolga sostanzialmente un'attività professionale unitaria, suddivisa tra forma individuale e associata, al fine di evitare comportamenti opportunistici e garantire la coerenza degli obblighi dichiarativi.

Tale forte legame si riflette non solo in fase di accesso, ma anche in caso di fuoriuscita dal regime. L'Agenzia ha infatti chiarito che, se tutti aderiscono al CPB ma successivamente uno degli associati subisce una causa di decadenza (ad esempio a seguito di un accertamento fiscale per attività non dichiarate superiori al 30%), tale evento determina la cessazione dell'efficacia del CPB sia per l'ente associativo sia per tutti gli altri associati, a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica l'evento.

Le deroghe al principio di adesione congiunta

L'Amministrazione finanziaria ha delineato diverse casistiche in cui il professionista (o l'associazione) può aderire al CPB in modo indipendente, superando la causa di esclusione:

- socio escluso dagli ISA per cause oggettive: se all'interno di uno studio associato uno dei professionisti presenta una causa di esclusione dagli ISA (ad esempio, per l'inizio di una nuova attività o per l'esercizio di multiattività), la sua preclusione al regime non ostacola l'adesione al CPB da parte dell'associazione e degli altri associati per i quali, invece, gli ISA trovano regolare applicazione;

- assenza di ISA approvati per la società (es. STP in forma d'impresa): la preclusione all'adesione individuale non opera se per l'attività svolta dal soggetto collettivo non risultano approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità. L'Agenzia ha precisato che ciò avviene, ad esempio, quando una STP costituita in forma di S.r.l. dichiara reddito d'impresa, ma l'ISA di riferimento è stato approvato esclusivamente per l'esercizio di arti e professioni. In questo specifico scenario, il singolo socio professionista può aderire al CPB individualmente, poiché la società ne è esclusa alla radice. Qualora, invece, l'ISA sia regolarmente applicabile a entrambe le categorie reddituali (come nel caso dei servizi di ingegneria o fisioterapia), il vincolo di adesione congiunta permane per tutti;
- attività eterogenee e non assimilabili (risposta n. 45/2026): un'importante e innovativa interpretazione ha introdotto un nuovo criterio legato alla natura oggettiva delle attività svolte. Qualora l'attività professionale esercitata individualmente e quella svolta in qualità di associato siano completamente distinte e non assimilabili, la causa di esclusione non opera. Nel caso oggetto di interpello, un dottore commercialista partecipava anche a un'associazione che gestiva una scuola di sci. Poiché le due attività sono prive di profili di collegamento, prevedono ISA differenti e hanno parametri di affidabilità fiscale del tutto autonomi, l'Agenzia ha riconosciuto al professionista il diritto di aderire al CPB per la sola attività di commercialista, indipendentemente dalle scelte e dai periodi di adesione della scuola di sci. Gli esperti evidenziano tuttavia che, non essendo questo criterio di separazione espressamente previsto dal testo normativo, andrà applicato con cautela in tutti quei casi in cui la distinzione tra le attività non appaia altrettanto netta.